



G.26279

Sent. N. 34/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

Elena Brandolini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26279 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti dei seguenti soggetti.

MANCA Raffaele, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società cooperativa “Pescatori di Sant’Andrea società cooperativa”, nato a Cabras (OR) il 27 novembre 1958 e ivi residente in via Carlo Rosselli n. 6 (MNCRFL58S27B314R);

PESCATORI DI SANT’ANDREA Società Cooperativa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Maria Montessori n. 28 in Riola Sardo (OR) (P.IVA 00008350951),

entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Antonello Casula del Foro di Oristano (avvantonellocasula@puntopec.it), con domicilio eletto in Oristano, Viale Armando Diaz n. 64, presso lo studio legale del difensore.

Visto l’atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 20.11.2024.

	Letti gli atti e i documenti di causa.	
	Uditi, all’udienza pubblica del 16.10.2025, celebrata con l’assistenza del	
	Segretario, dott.ssa Annalisa Lombardini, il Giudice Relatore Cons. Gaetano	
	Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale,	
	dott.ssa Elisabetta Usai e, su delega dell’Avv. Antonello Casula, gli Avv.ti	
	Giovanni Luigi Machiavelli e Alessandro Enna per i convenuti.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 20.11.2024 la Procura Regionale	
	ha convenuto in giudizio la Società Cooperativa PESCATORI DI	
	SANT’ANDREA e il Sig. MANCA Raffaele, in proprio e in qualità di legale	
	rappresentante della Soc. Coop. PESCATORI DI SANT’ANDREA, per	
	sentirli condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in	
	euro 242.762,35, asseritamente cagionato al Ministero della Difesa in	
	conseguenza dell’intervenuta percezione, in assenza di presupposti	
	legittimanti, di contributi pubblici, per le annualità comprese tra il 2015 e il	
	2019, a titolo di indennizzi riconosciuti agli operatori economici della pesca	
	interessati dagli sgomberi di specchi d’acqua durante le esercitazioni militari	
	presso il Poligono di Capo Frasca, ai sensi dell’ art. 332 del Decreto	
	Legislativo n. 66 del 2010 recante il “Codice dell’Ordinamento Militare”.	
	L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica denuncia della Guardia di Finanza, Sezione Operativa	
	Navale di Oristano in data 13 ottobre 2023 e procedeva alla ricostruzione	
	della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla base della	
	documentazione trasmessa dall’organo di polizia giudiziaria.	
	La Procura Regionale rappresentava che in attuazione delle	
	2	

	disposizioni legislative previste dal Codice dell'Ordinamento Militare – a	
	mente delle quali le contribuzioni pubbliche correlate alle limitazioni delle	
	attività imprenditoriali conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni	
	militari intervengono tramite l'apertura di linee di credito in favore dei	
	Comuni interessati da parte del Ministero della Difesa – il Comando della	
	Sardegna stipulava un apposito protocollo con la Regione Sardegna (datato	
	9.8.1999 ed integrato con atto del 26.10.2016) con il quale venivano dettate	
	le regole concernenti i requisiti necessari per ottenere la contribuzione	
	pubblica, in primo luogo il concreto svolgimento dell'attività di pesca nelle	
	aree oggetto all'interdizione, in secondo luogo la regolare iscrizione al	
	registro dei pescatori marittimi, la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e	
	assistenziali e il comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di	
	pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di	
	indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio) in accordo con	
	la normativa sulla tracciabilità.	
	Tali requisiti non sarebbero stati rispettati dalla Soc. Coop.	
	PESCATORI DI SANT'ANDREA e il Sig. MANCA Raffaele. Secondo la	
	prospettazione accusatoria sarebbe infatti difettato il basilare requisito	
	dell'esercizio, da parte della Società Cooperativa convenuta, dell'attività di	
	pesca nelle aree interessate dalle esercitazioni militari, con conseguente	
	insussistenza di un obiettivo nocumento meritevole di indennizzo	
	contributivo e conseguente carenza di ragione giustificativa dell'esborso	
	pubblico.	
	La Procura Regionale esponeva i seguenti fatti.	
	1) La Soc. Coop. PESCATORI DI SANT'ANDREA, con	
	3	

	rappresentante legale MANCA Raffaele, presentava al Reparto	
	Infrastrutture del Comando militare autonomo della Sardegna del	
	Ministero della Difesa domande di indennizzo, per gli anni dal	
	2015 al 2019, in qualità di armatore, dichiarando di aver condotto	
	l'esercizio abituale della pesca nella zona di mare di Capo Frasca	
	e di aver subito, pertanto, le limitazioni dovute alle esercitazioni	
	militari presso il poligono.	
	2) La cooperativa risultava titolare di una concessione demaniale dal	
	1986 per la pesca nella laguna di "Is Benas" nel Comune di San	
	vero Milis.	
	3) Il luogo di ormeggio abituale delle unità di pesca della	
	Cooperativa veniva accertato essere la predetta laguna, collegata	
	al mare da un canale artificiale, caratterizzato da basso fondale di	
	profondità variabile in base al cambiamento quotidiano delle	
	maree. Il canale non sarebbe tuttavia navigabile ed interrotto da	
	una chiusa che non permetterebbe il transito dei natanti.	
	4) I soci della cooperativa risulterebbero Manca Raffaele, Scanu	
	Thomas, Bellu Sandro, Lutz Giovanni, Carta Silvestro, Carta	
	Stefano, Carta Francesco, Carta Sergio, Mocci Stefano, Corona	
	Claudio.	
	5) Tutte le imbarcazioni dei soci della Cooperativa sarebbero a remi	
	e di dimensioni ridotte; tali caratteristiche costruttive, anche sulla	
	base di un raffronto con un'imbarcazione analoga oggetto di	
	perizia resa dal Consulente della Polizia Giudiziaria Chessa	
	Alessandro, ingegnere navale, imporrebbero, per percorrere la	

	distanza di circa 22 miglia nautiche fino al mare interdetto (solo	
	per il tragitto tra andata e ritorno, per raggiungere esattamente il	
	confine dell'area militare e tornare indietro senza sosta), <i>“in</i>	
	<i>condizioni di mare completamente calmo e in totale assenza di</i>	
	<i>vento”</i> , un tempo di voga, da parte di un rematore che fosse <i>“una</i>	
	<i>persona in condizioni fisiche ed atletiche eccellenti per svolgere</i>	
	<i>la voga”</i> , di non meno di circa 8 ore.	
	6) In sede di SIT rese alla GdF, alcuni soci della Cooperativa	
	avrebbero espressamente ammesso di non aver mai navigato nel	
	mare interdetto.	
	7) Dall'analisi della documentazione di vendita del pescato della	
	Cooperativa sarebbe stato possibile appurare che il pescato	
	riferibile alla Cooperativa sarebbe stato costituito esclusivamente	
	da specie tipicamente lagunari.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, l'organo requirente contestava	
	alla Soc. Coop. PESCATORI DI SANT'ANDREA e al Sig. MANCA	
	Raffaele di aver domandato ed ottenuto la contribuzione pubblica sebbene	
	risultasse evidente che non essendo le imbarcazioni in uso alla Cooperativa	
	in grado di raggiungere lo specchio d'acqua interessato dagli sgomberi	
	correlati alle esercitazioni militari, nessun documento risultava	
	concretamente ipotizzabile e per l'effetto nessun aiuto contributivo risultava	
	dovuto.	
	Dopo aver evidenziato, richiamando uno specifico pronunciamento di	
	questa Sez. Giurisdizionale (sentenza n.84/2023), che i contribuiti in esame	
	avrebbero specificamente lo scopo di ristorare le imprese localizzate nelle	
	5	

	aree sopra individuate degli effetti negativi sul reddito cagionati dalle	
	esercitazioni militari e che il soggetto beneficiario delle provvidenze	
	pubbliche dovrebbe essere individuato nel soggetto armatore	
	dell'imbarcazione esercente l'attività, la Procura Regionale rimarcava che la	
	condotta dannosa sarebbe stata connotata da dolo in quanto scientemente e	
	volutamente preordinata all'artificiosa rappresentazione documentale dei	
	requisiti, in realtà assenti, per l'ottenimento di benefici pubblici.	
	Sussisterebbe, inoltre, un occultamento doloso del danno, il cui disvelamento	
	sarebbe stato raggiunto soltanto a conclusione delle indagini condotte dalla	
	Sezione operativa navale di Oristano della Guardia di Finanza, la quale	
	avrebbe potuto verificare la falsità dell'attestazioni fornite dalla Società	
	Cooperativa beneficiario grazie al raffronto tra le dichiarazioni rese	
	dall'armatore e le caratteristiche costruttive delle imbarcazioni, lo stato dei	
	luoghi, le SIT e l'analisi delle fatturazioni del pescato.	
	L'organo requirente dava conto di aver formalizzato, nei confronti	
	dei convenuti, l'invito a fornire deduzioni e dopo aver preso posizione e	
	confutato le deduzioni difensive presentate nella sede preprocessuale,	
	concludeva domandando la loro condanna al risarcimento del pregiudizio	
	arrecato al Ministero della Difesa, quantificato nella somma complessiva di	
	euro 242.762,35, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	27.11.2024, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.	
	Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.9.2025, si	
	costituivano in giudizio la Soc. Coop. PESCATORI SANT'ANDREA e il	
	Presidente legale rappresentante MANCA Raffaele, entrambi rappresentati e	
	6	

		difesi dall’Avv. Antonello Casula del Foro di Oristano.	
		Dopo aver analiticamente riepilogato gli svolgimenti processuali e le	
		contestazioni avanzate dalla Procura Regionale, la difesa dei convenuti	
		eccepiva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del credito erariale	
		azionato.	
		Premesso che il termine di decorrenza del quinquennio prescrizioneale	
		previsto dall’art.1, comma 2, Legge n.20/1994 coinciderebbe con	
		l’erogazione di ciascun contributo (ultimo a dicembre 2018), l’azione di	
		responsabilità contabile, in assenza di cause interruttive, avrebbe dovuto	
		iniziare entro l’anno 2023.	
		Nel merito veniva in primo luogo eccepito che la contribuzione	
		pubblica prevista dal Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa e	
		Regione Sardegna, segnatamente quello stipulato nel 2016 applicabile alla	
		vicenda controversa, avrebbe previsto espressamente che i destinatari delle	
		misure di indennizzo sono i pescatori. Da tale riferimento deriverebbe	
		l’imputazione delle provvidenze pubbliche direttamente alle singole persone	
		fisiche e non già alle imprese esercenti l’attività di pesca. L’assunto	
		difensivo sarebbe confermato dal fatto che le domande di contribuzione	
		richiederebbero specifiche informazioni sullo stato lavorativo dei pescatori	
		imbarcati e non già dell’impresa titolare dell’imbarcazione	
		Tali evidenze determinerebbero, quale conseguenza, la necessità di	
		referire i requisiti previsti dal Protocollo d’Intesa non già alla Cooperativa,	
		bensì ai singoli pescatori, come invero confermato dalla circostanza che	
		nell’ambito del parallelo procedimento penale, la Procura della Repubblica	
		presso il Tribunale di Oristano contestava ai “singoli pescatori” della	
		7	

	PESCATORI SANT' ANDREA l'illecito penale di cui all'art. 316-ter c.p. e	
	non al Sig. MANCA Raffaele quale legale rappresentante della Cooperativa.	
	In secondo luogo, la difesa dei convenuti contestava la ricostruzione	
	fattuale fornita dalla Procura Regionale in ordine alle attività delle	
	imbarcazioni della Cooperativa, le quali sarebbero risultate effettivamente	
	ormeggiate all'interno della Laguna "Is Benas", ma contrariamente a quanto	
	prospettato dall'organo requirente sarebbero state utilizzate per pescare sia	
	nella stessa laguna ove erano ormeggiate, sia in mare aperto, atteso in	
	particolare che:	
	1) le unità in utilizzo alla Cooperativa sarebbero delle imbarcazioni	
	"remo-veliche". Ovvero imbarcazioni adibite alla pesca	
	professionale rientranti in quella che viene definita " <i>piccola</i>	
	<i>pesca</i> ". In tale categoria rientrerebbero le unità autorizzate	
	all'esercizio della pesca costiera locale entro le 3 miglia dalla	
	costa. Il Ministero delle Politiche Agricole D.G. Pesca e	
	Acquacoltura, con propria circolare del 23 maggio 2000 avrebbe	
	consentito l'installazione a bordo di tali imbarcazioni di un	
	apparato propulsivo fino a 74 Kw, da utilizzare "esclusivamente	
	per lo spostamento" verso e dalle aree di pesca;	
	2) l'utilizzo del propulsore a motore in luogo della vela e/o dei remi	
	permetterebbe l'agevole spostamento delle imbarcazioni in forza	
	alla Cooperativa dal punto di ormeggio, o di sbarco, fino alla	
	zona di pesca, coprendo in tal modo anche lunghi tragitti di	
	navigazione;	
	3) le imbarcazioni in uso avrebbero la caratteristica di avere un	
	8	

	basso pescaggio e permetterebbero la navigazione e l'esercizio	
	della pesca in bassi fondali (anche inferiori ai 30 cm.);	
	4) considerata la stazza di modeste dimensioni e il peso non	
	eccessivo, le imbarcazioni risulterebbero agevolmente	
	trasportabili sul carrello appendice per essere sbarcate nei vari	
	accessi a mare della costa oristanese (scivolo a mare di	
	Mandriola, Su Pallosu, Torregrande, Mare Morto di San Giovanni	
	di Sinis e Marceddi;	
	5) lo stagno di Is Benas, ormeggio abituale delle unità di pesca in	
	uso alla Cooperativa, comunicherebbe con il mare attraverso una	
	bocca artificiale costruita nel 1953 (lunga 600 metri, larga 6 metri	
	e profonda 1 metro) che permetterebbe l'interscambio e lo sbocco	
	a mare delle imbarcazioni da pesca;	
	6) sebbene effettivamente presente una chiusa di sbarramento	
	all'imboccatura del canale, questa avrebbe unicamente la	
	funzione di attenuare l'impeto del mare e proteggere i "lavorieri"	
	e le imbarcazioni ormeggiate;	
	7) la chiusa, contrariamente a quanto affermato dalla Procura	
	Regionale, risulterebbe agevolmente apribile con un meccanismo	
	a mano (paranchi) azionato dagli addetti della Cooperativa ogni	
	qual volta necessario per raggiungere il mare aperto;	
	8) la Cooperativa e i suoi soci eserciterebbero la pesca professionale	
	sia nello specchio d'acqua dello stagno di Is Benas (per via della	
	concessione regionale esclusiva) che in mare aperto. Ed in special	
	modo nelle coste immediatamente prospicienti lo sbocco al mare	

	dello stagno, oppure in siti più lontani avvalendosi del motore	
	ausiliario in dotazione;	
	9) alcune volte, a seconda delle condizioni meteorologiche, la pesca	
	verrebbe praticata sbarcando le imbarcazioni dagli scivoli a mare	
	dopo averle trasportate con le autovetture (circostanze confermate	
	dai pescatori Scanu Thomas, Carta Francesco, Corona Claudio e	
	Bellu Sandro, sentiti sul punto a SIT);	
	10) con riferimento alla tipologia di specie ittiche pescate dai soci	
	della Cooperativa, nel rispetto dei requisiti sulla tracciabilità, la	
	Procura Generale sarebbe incorsa in errore nel ritenere il pescato	
	di esclusiva provenienza lagunare. Il dato sarebbe facilmente	
	confutabile, infatti, ad accezione delle anguille, le quali	
	verrebbero pescate nello stagno di Is Benas, il resto del pescato	
	(spigole, orate, muggini, saraghi, mormore ecc.) si troverebbe	
	prevalentemente in mare.	
	Sulla base delle disposizioni contenute nel Protocollo d’Intesa tra	
	Ministero della Difesa e Regione Sardegna del 26.10.2016 – in particolare	
	l’art.2, a mente del quale gli indennizzi vengono riconosciuti a tutti gli	
	operatori rientranti nelle marinerie del Compartimento Marittimo di Oristano	
	ad eccezione di quelli che esercitano l’attività di pesca nelle acque interne	
	non aventi sbocco al mare – non dovrebbero sussistere dubbi, ad avviso della	
	difesa, sul fatto che gli indennizzi sarebbero stati legittimamente percepiti	
	dalla Cooperativa PESCATORI SANT’ ANDREA, atteso in particolare che	
	non sarebbe richiesto di aver praticato o di praticare la pesca proprio	
	nell’area interessata dalle esercitazioni (la c.d. “Area Tango 812”), come	
	10	

	invero già statuito da questa Sez. Giurisdizionale con la sentenza	
	n.238/2018). Secondo la difesa, infatti, le ragioni sottese alla decisione di	
	erogare la contribuzione pubblica non sarebbero correlate al mancato	
	esercizio della pesca proprio nell'area interessata dalle esercitazioni militari,	
	bensì al dato orizzontale dell'appartenenza alla marineria del Comparto	
	Marittimo, anche e soprattutto in ragione della dirimente circostanza che la	
	limitazione imposta per ragioni militari determinerebbe una concentrazione	
	di più pescatori nella complessiva area del comparto e, conseguentemente,	
	una minore redditività dell'attività ittica nel suo complesso.	
	Venivano formulate le seguenti conclusioni.	
	- In via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione	
	alle erogazioni ritenute indebite riferite agli indennizzi di cui alle	
	domande presentate per gli anni 2015, 2016 e 2017 e 2018.	
	- Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare per	
	infondatezza la domanda della Procura Regionale e per l'effetto	
	mandare assolto MANCA RAFFAELE in proprio e quale presidente	
	in carica della "PESCATORI SANT'ANDREA" soc. coop. da	
	qualsiasi addebito.	
	- In via gradata e salvo gravame: nell'esercizio del potere riduttivo	
	nella sua massima estensione, ridurre l'addebito posto a carico dei	
	convenuti.	
	- Con ogni conseguente statuizione anche in relazione alle spese del	
	giudizio	
	All'odierna udienza di discussione il rappresentante della Procura	
	Regionale ha contestato le eccezioni formulate dalla difesa del convenuto in	
	11	

	quanto infondate e ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria.	
	La difesa dei convenuti ha diffusamente illustrato le eccezioni formulate	
	nell'atto di costituzione in giudizio e ha concluso in conformità agli scritti	
	defensionali depositati.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve essere verificata, in relazione alla vicenda	
	controversa, la sussistenza della giurisdizione del Giudice Contabile. La	
	questione non risulta aver formato oggetto di eccezione difensiva, ma può	
	essere vagliata d'ufficio dalla Sezione.	
	In coerenza con i precedenti della Sezione (sentenza n. 16/2017;	
	sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione	
	Prima giurisdizionale centrale d'appello; sentenza n. 84 del 2023, ordinanze	
	n. 26 e n. 27 del 2024) la giurisdizione deve essere affermata.	
	Il Collegio osserva che il finanziamento pubblico in favore delle	
	attività di pesca, se da un lato trova ragione giustificativa contingente nello	
	sgombero degli specchi d'acqua in concomitanza con le esercitazioni	
	militari, dall'altro lato è direttamente orientato a favorire il settore ed evitare	
	la dismissione delle attività. In questo quadro gli operatori sono chiamati a	
	partecipare al programma pubblico di sostegno tramite la prosecuzione	
	dell'attività nonostante i blocchi temporanei imposti dalle esigenze del	
	Ministero della Difesa, con la conseguenza che la percezione dei	
	finanziamenti rientra in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di	
	servizio sostanziale, con conseguente competenza giurisdizionale della Corte	
	dei conti in tutti i casi in cui venga contestato l'indebita fruizione dei	
	contributi e il conseguente perfezionamento di un pregiudizio erariale a	
	12	

carico dell'amministrazione.

Sul punto è stato in particolare rilevato (Corte conti, Sez. Sardegna, n.16/2017) che “...L’obiettivo è favorire l’imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.

Gli indennizzi sono diretti a sostenere l’attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza).”

2. In via preliminare deve essere inoltre vagliata l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato dalla Procura Regionale.

Secondo la difesa dei convenuti, il decorso temporale prescrizione quinquennale intercorrente tra le liquidazioni annuali delle contribuzioni beneficate dalla Cooperativa PESCATORI SANT’ANDREA e il primo atto interruttivo della prescrizione, coincidente con l’esercizio dell’azione erariale, sarebbe infatti pienamente maturato.

Impregiudicate le valutazioni sul merito della controversia e, in particolare, sulla sussistenza dei presupposti per accertare l’illegittimità del finanziamento pubblico, la Sezione ritiene che a fronte della prospettazione formulata dall’organo requirente – secondo la quale sarebbe stata sottaciuta, da parte dei convenuti, l’insussistenza dei presupposti per accedere ai ristori per le limitazioni periodiche dell’attività di pesca, con conseguente possibilità per il Ministero della Difesa di esercitare il ritenuto diritto di credito restitutorio soltanto alla data in cui venne completata, nell’anno

2023, l'attività di indagine della Guardia di Finanza – l'eccezione non può trovare accoglimento.

3. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

La domanda formulata dalla Procura Regionale non può essere accolta.

Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale può essere ritenuto incontestato che la Soc. Cooperativa PESCATORI SANT'ANDREA era iscritta nella marineria del Comparto Marittimo di Oristano e in tale qualità ha beneficiato del sostegno finanziario dovuto in favore dei pescatori per le esercitazioni militari svolte periodicamente presso il Poligono di Capo Frasca.

Il presupposto normativo di base per accedere ai contributi – contenuto nell’art.2 del Protocollo tra Ministero della Difesa e Regione Sardegna del 26.10.2016 – risultava l’appartenenza alla marineria interessata, senza distinzioni tra la posizione delle imbarcazioni ormeggiate in porto ovvero alate in riva ovvero ormeggiate in acque interne collegate al mare. Secondo quanto previsto dalla norma, il beneficio spetta alle “.....marinerie iscritte al Compartimento marittimo di Oristano, ad eccezione di quelle iscritte al Circondario marittimo di Bosa e di quelle operanti nelle acque interne non aventi sbocco sul mare, poiché non soggette a limitazioni derivanti dall’attività del poligono di Capo Frasca”.

Sulla base della documentazione fotografica prodotta dai convenuti (cfr. Allegati n.8, 9 e 10 del fascicolo di parte), può essere ritenuto dimostrato che la Laguna “Is Benas”, luogo di ormeggio delle imbarcazioni

	dei pescatori, era collegata al mare e concretamente navigabile, con	
	conseguente ammissibilità soggettiva alla contribuzione.	
	Secondo la Procura Regionale, in ogni caso, i ristori non sarebbero	
	spettati poiché dall'accertamento tecnico espletato in sede di indagini	
	sarebbe risultato evidente che le imbarcazioni della Cooperativa non	
	potevano raggiungere lo specchio d'acqua oggetto delle esercitazioni militari	
	e, conseguentemente, non avrebbero patito alcun nocumento dalle	
	interdizioni periodiche.	
	In realtà, come già accertato dalla Sezione (sentenza n.238/2018,	
	confermata con sentenza della Sez. I App. n.316/2020) <i>“L’indennizzo di cui</i>	
	<i>si discute non compensa i pescatori delle marinerie interessate per</i>	
	<i>l’assoluta impossibilità di esercitare l’attività di pesca durante le</i>	
	<i>esercitazioni militari, essendo ben possibile che gli stessi, in quei periodi,</i>	
	<i>peschino in altri tratti di mare, ma li tiene indenni degli effetti negativi (in</i>	
	<i>termini di riduzione dell’attività) che derivano dai disposti sgomberi degli</i>	
	<i>specchi d’acqua interessati dalle esercitazioni. Talché ciò che rileva per il</i>	
	<i>diritto all’indennizzo è che si eserciti l’attività di pesca nell’ambito della</i>	
	<i>marineria interessata e che si sia quindi oggetto di una riduzione di tale</i>	
	<i>attività per effetto delle esercitazioni militari condotte nell’ambito degli</i>	
	<i>specchi d’acqua sgomberati, senza che sia ovviamente richiesto di provare</i>	
	<i>che l’attività di pesca sia stata concretamente svolta anche nei tratti oggetto</i>	
	<i>di sgombero nei periodi in cui gli stessi non erano interdetti.”</i>	
	Secondo il Collegio, il nocumento per i pescatori non può essere	
	correlato esclusivamente all'impossibilità di pescare nelle aree	
	temporaneamente interdette, ma deve essere ragionevolmente esteso alle	
	15	

	conseguenze che tali sgomberi a mare possono in concreto determinare, in	
	primo luogo, come invero evidenziato dalla difesa, la concentrazione di più	
	operatori in un ambito marittimo ristretto, con conseguente riduzione della	
	potenziale produttività complessiva del comparto e, più in generale, la	
	limitazione delle potenzialità di investimento in conseguenza	
	dell'impossibilità di estendere l'attività in un'area rientrante nel comparto	
	marittimo e potenzialmente idonea alla pesca.	
	4. In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.	
	In ragione dell'assenza di responsabilità dei convenuti, deve tenersi	
	conto, per il regolamento delle spese di giudizio, della disciplina prevista	
	dall'art.31, comma 2, c.g.c. dall'art.31, comma 2, c.g.c. a mente del quale, in	
	caso di proscioglimento nel merito, il giudice liquida, a carico	
	dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti	
	spettanti alla difesa.	
	Ne consegue che la Sezione deve provvedere d'ufficio, sulla base	
	degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri	
	dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2, art. 4 e art. 5).	
	In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e	
	della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella	
	11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei	
	conti), dette spese si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese generali nella	
	misura del 15% e oneri di legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando,	
	16	

[illegible]